CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

Art. 3

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianita', con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.

Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 e' portato a 45 fino al 31 dicembre 1916.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1922, non più in vigore dal 13 aprile 1923 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale
Estremi	Legge 16 luglio 1914, n. 679
Capo	I — Insegnanti e capi d'Istituto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-3-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it